



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone

PORDENONE Via Concordia, 1 - tel. 0434/391911 - C.F. 80007390935

e-mail: usp.pn@istruzione.it - sito web: <http://www.istruzione.pordenone.it/>

AOOUSPPN 7540/U

Pordenone, 11.11.2016

IL DIRIGENTE

- VISTO il proprio precedente decreto - prot. n. 5980 del 12.09.2016 con cui sono state rettificate ed integrate le G.a.E. di questo Ufficio di Ambito Territoriale di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria già pubblicate in data 09.09.2016, in cui risulta inserito il docente IUDICA Andrea con punti 139 al posto n. 5 per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato per la Scuola Primaria e al posto n. 5 per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato per la Scuola Primaria e con punti 124 per quanto si riferisce alla Scuola dell'Infanzia;
- ACCERTATO che per il docente IUDICA Andrea il punteggio assegnato ai titoli di servizio sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell'Infanzia è riferibile a servizi identici che non possono essere fatti valere su entrambe le graduatorie;
- VERIFICATO altresì che il docente in questione, avendo già fatto valere detti servizi nelle numerose domande presentate per le G.a.E. di Scuola dell'Infanzia, non poteva avvalersene nell'Ambito della Scuola Primaria se non rinunciando all'inserimento nelle G.a.E. di Scuola dell'Infanzia e a qualunque diritto consequenziale;
- VERIFICATO che ciò non è avvenuto, inducendo peraltro questa Amministrazione in errore nella valutazione della domanda di inserimento nelle G.a.E. di Scuola Primaria da lui presentata in data 26.10.2015 a seguito della pronuncia del Giudice del Lavoro di Pordenone n. 1288/2015 del 02.09.2015, fra gli altri, anche a lui favorevole;
- CONSIDERATO che a seguito del predetto inserimento il docente con il punteggio sopra indicato risultava destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di scuola comune primaria e sottoscriveva consequenzialmente il correlato contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2016 ed economica dal 16.09.2016;
- VISTA la comunicazione di questo Ufficio con prot. n. 6711/U del 05.10.2016 consegnata al docente in questione in data 10.10.2016, con cui, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, veniva avviato procedimento volto a rideterminare il punteggio attribuito al docente medesimo nelle Graduatorie Provinciali di cui sopra valide per le eventuali assunzioni di Scuola Primaria e per il triennio 2014/2017 e conseguentemente all'eventuale risoluzione del contratto a tempo indeterminato già stipulato con il docente medesimo;
- VISTE le memorie ed osservazioni fatte pervenire in data 20.10.2016, ovvero entro i 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al punto precedente e come previsto dalla medesima, dal docente IUDICA Andrea;
- RITENUTO di non poter aderire alle stesse osservazioni che non sono tali da giustificare e legittimare il comportamento tenuto dal docente medesimo nella fattispecie in esame e conseguentemente da far ritenere legittima la valutazione dei servizi compiuta nei confronti del docente stesso ai fini dell'inserimento nelle G.a.E. di Scuola Primaria;
- RITENUTO, pertanto, di dover modificare il punteggio assegnato al docente IUDICA Andrea con la soppressione di punti 127 imputabili ai titoli di servizio dichiarati con l'istanza del 26.10.2015 di cui sopra e già peraltro validati con le pregresse domande di inserimento e di aggiornamento nelle Graduatorie ad Esaurimento di Scuola dell'Infanzia;

